

-
- cloud e fog computing;
 - cyber security;
 - simulazione e sistemi cyber-fisici;
 - prototipazione rapida;
 - sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
 - robotica avanzata e collaborativa;
 - interfaccia uomo macchina;
 - manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
 - internet delle cose e delle macchine;
 - integrazione digitale dei processi aziendali.

Come si accede:

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Chiudi